ADESIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE SUL DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI AFFARI DELLE COLLETTIVITA' LOCALI, FATTO A UTRECHT IL 16 NOVEMBRE 2009

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 28 giugno 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 77
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-al-protocollo-addizionale-alla-carta-europea-dell-autonomia/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it